



Il regime sanzionatorio per i contributi dovuti all'Inps

a cura di Beniamino Gallo – Funzionario INPS – Direzione metropolitana di Torino*

Con la nascita del rapporto previdenziale sorge contestualmente l'obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali. Tale obbligo nasce indipendentemente da atti di natura amministrativa

Il Regime sanzionatorio ha lo scopo di rafforzare l'incisività delle norme e contemporaneamente di risarcire il danno subito dagli Enti previdenziali per il mancato tempestivo pagamento dei contributi.

Tale regime sanzionatorio prevede l'applicazione di sanzioni diverse in relazione alla gravità dell'inadempienza, che si suddividono in:

- sanzioni civili;
- sanzioni penali;
- sanzioni amministrative.

Nel pezzo che segue si analizzano sia il regime ordinario che quello speciale previsti dall'art.116 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

richiesti per la gestione del rapporto previdenziale, come, ad esempio, la domanda di iscrizione che i datori di lavoro devono presentare all'Inps per dare inizio agli adempimenti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro.

Può accadere che il datore di lavoro ometta di denunciare all'Inps il rapporto di lavoro, ovvero durante un rapporto di lavoro regolarmente denunciato ometta il versamento di tutta o parte della contribuzione. Il legislatore si è posto quindi il problema di come disincentivare tali comportamenti per tutelare l'interesse pubblico al corretto comportamento nei confronti degli Enti previdenziali. La soluzione è stata individuata introducendo forme di penalizzazione per i datori di lavoro che evadono, mediante l'introduzione di sanzioni.

Il sistema sanzionatorio ha, quindi, lo scopo di rafforzare le norme e contemporaneamente di risarcire il danno subito dagli Enti previdenziali per il mancato tempestivo pagamento dei contributi. Il regime sanzionatorio prevede l'applicazione di sanzioni diverse in relazione alla gravità dell'inadempienza, che si suddividono in:

- sanzioni civili;
- sanzioni penali;
- sanzioni amministrative.

L'attuale sistema sanzionatorio è stato introdotto dall'art.116 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e si articola in due differenti regimi:

- ✓ il regime ordinario che si applica alle fattispecie correnti del rapporto di lavoro;
- ✓ il regime speciale che si applica in alcuni eccezionali casi, tassativamente previsti, che consentono la riduzione dell'importo delle sanzioni dovute.

REGIME ORDINARIO

Al fine di stabilire quale sanzione applicare in caso di mancato versamento dei contributi, il legislatore ha previsto una graduazione delle sanzioni sulla base del comportamento del datore di lavoro e delle altre circostanze che possono giustificare un ritardo nel versamento dei contributi. In base al comportamento possono concretizzarsi i casi dell'omissione contributiva o dell'evasione contributiva.

* Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.

Omissione contributiva

L'omissione contributiva si concretizza nel mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie (art.116, co.8, lett.a)).

Sanzione

Per omissione contributiva

È pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d'anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.

In precedenza, l'Inps riteneva che la diversa qualificazione del rapporto di lavoro, ad esempio la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro dipendente, configurasse evasione contributiva. A seguito di diverse sentenze della Corte di Cassazione, l'Istituto di previdenza ha rivisto i criteri per la qualificazione ai fini sanzionatori del disconoscimento della collaborazione coordinata e continuativa o di esercizio di lavoro autonomo e trasformazione in rapporto di lavoro subordinato e la fattispecie è stata ritenuta un comportamento rientrante nell'omissione e non più nell'evasione (circolare n.74 del 10.04.2003).

Al fine di ridurre il contenzioso, l'Inps, con la circolare n.66 del 5 giugno 2008, ha chiarito che devono essere ricondotte nell'alveo dell'omissione i seguenti casi:

- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all'accesso ispettivo);
- differenze tra l'importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, e il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall'azienda;
- contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili a ipotesi di occultamento.

Inoltre, tenendo conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione, deve essere ricondotta nell'alveo dell'omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda (ora Libro Unico del Lavoro). Infine, è considerato omissione contributiva anche il conguaglio rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive.

Esempio di calcolo

N.	Anno	Mese Inizio	Mese Fine	Importo Contributi	Evasione Morosità	Tasso %	Data Valuta	Gg	Sanzioni Legge 388/00	Interessi Di mora	Totale Sanzioni
1	2006	1	1	€ 1.200,00	M	6,500%	16/02/2006	1216	€ 259,86	-	€ 259,86
2	2006	2	2	€ 1.200,00	M	6,500%	16/03/2006	1188	€ 253,87	-	€ 253,87
3	2006	3	3	€ 1.200,00	M	6,500%	16/04/2006	1157	€ 247,25	-	€ 247,25
4	2006	4	4	€ 1.200,00	M	6,500%	16/05/2006	1127	€ 240,84	-	€ 240,84
5	2006	5	5	€ 1.200,00	M	6,500%	16/06/2006	1096	€ 234,21	-	€ 234,21
6	2006	6	6	€ 1.200,00	M	6,500%	16/07/2006	1066	€ 227,80	-	€ 227,80
				€ 7.200,00					€ 1.463,84	€ 0	€ 1.463,84
CONTRIBUZIONE EVASA :										€ 7.200,00	
AMMONTARE SANZIONI :										€ 1.464,00	
INTERESSI DI MORA :										€ 0	
TOTALE DEBITO :										€ 8.664,00	

Evasione contributiva

L'evasione contributiva è un comportamento caratterizzato dalla specifica intenzione di non versare i contributi. È un'inadempienza, accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla

scadenza di legge, connessa, in genere, a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (art.116, co.8, lett.b)). Tra i casi di evasione più notevoli, si possono citare:

- ❖ la mancata iscrizione all'Inps;
- ❖ la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;
- ❖ l'infedele registrazione della retribuzione.

Sanzione

Per evasione contributiva

Per questa fattispecie, la sanzione civile è pari al 30% in ragione d'anno, non oltre il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.

 *Le sanzioni per i lavoratori in nero sono state modificate dalla L. n.248/06. L'innovazione apportata prevede che, per ciascun lavoratore in nero, l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi non possa essere inferiore a € 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa. La nuova sanzione civile nell'importo minimo di € 3.000,00 è riferita all'omesso versamento dei contributi, pertanto essa è applicabile solo nel momento in cui il termine per il pagamento dei contributi relativi a tali lavoratori in nero sia già scaduto.*

Per i lavoratori in nero, in aggiunta alle sanzioni civili precedenti, è prevista anche una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Competente a comminare questa sanzione è la Direzione Provinciale del Lavoro, alla quale gli enti previdenziali devono segnalare quanto accertato. Tale sanzione ha sostituito la precedente sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell'importo del costo del lavoro, per ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione, per la comminazione della quale era competente l'Agenzia delle Entrate. La nuova sanzione amministrativa si applica a decorrere dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della L. n.248/06.

Per quanto riguarda i soggetti per i quali si applica la sanzione, si evidenzia che la L. n.248/06 fa riferimento ai "lavoratori" e non ai "dipendenti", pertanto la sanzione si applica sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori parasubordinati non registrati a libro paga e matricola (attualmente sostituiti dal Libro Unico del Lavoro), ovvero per i quali è stata omessa la comunicazione ai Servizi per l'impiego, nonché per i lavoratori autonomi non iscritti alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria (art.36-bis, co.7, L. n.248/06; circolare n.111 del 13 ottobre 2006).

Esempio di calcolo

N.	Anno	Mese Inizio	Mese Fine	Importo Contributi	Evasione Morosità	Tasso %	Data Valuta	Gg	Sanzioni Legge 388/00	Interessi Di mora	Totale Sanzioni
1	2006	1	1	€ 1.200,00	E	30,000%	16/02/2006	1216	€ 720,00	€ 134,22	€ 854,22
2	2006	2	2	€ 1.200,00	E	30,000%	16/03/2006	1188	€ 720,00	€ 126,48	€ 846,48
3	2006	3	3	€ 1.200,00	E	30,000%	16/04/2006	1157	€ 720,00	€ 117,92	€ 837,92
4	2006	4	4	€ 1.200,00	E	30,000%	16/05/2006	1127	€ 720,00	€ 109,64	€ 829,64
5	2006	5	5	€ 1.200,00	E	30,000%	16/06/2006	1096	€ 720,00	€ 101,08	€ 821,08
6	2006	6	6	€ 1.200,00	E	30,000%	16/07/2006	1066	€ 720,00	€ 92,79	€ 812,79
				€7.200,00					€4.320,00	€682,13	€5.002,13
CONTRIBUZIONE EVASA :										€ 7.200,00	
AMMONTARE SANZIONI :										€ 4.320,00	
INTERESSI DI MORA :										€ 682,00	
TOTALE DEBITO:										€12.202,00	

Evasione denunciata spontaneamente

Si concretizza nel caso di regolarizzazione spontanea, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. La mancata osservanza dei termini rende applicabili le sanzioni previste per l'evasione (art.116, co.8, lett.b), ultimo periodo). La sanzione civile è pari a quella della morosità.

Sanzione

Per evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia

Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d'anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.

Incertezze sull'obbligo contributivo

Si concretizza in caso di omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art.116, co.10). Detta incertezza deve essere riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa e il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato dall'Istituto. L'incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo deve essere "oggettiva", vale a dire che debbono esserci stati in materia effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l'assunzione di un'apposita determinazione amministrativa. L'Inps ritiene che tale fattispecie non ricorra nell'ambito dei diversi gradi di uno stesso giudizio.

Sanzione

Per omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con pagamento entro il termine fissato dall'Inps

Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d'anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. A differenza degli altri casi, non maturano interessi di mora.

In caso di mancato rispetto del termine fissato dall'Inps le sanzioni sono dovute nella misura prevista per l'inadempienza originaria (morosità o evasione).

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti locali

La disciplina previgente (L. n.62/96), escludeva dall'applicazione delle sanzioni le amministrazioni in argomento. A partire dai periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2001, anche alle Amministrazioni si applicano le sanzioni che, in questo caso, sono dovute dal dirigente responsabile dell'inadempimento contributivo (art.116, co.11).

Inapplicabilità degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili

La legge n.662/96 prevedeva che, nelle ipotesi di ritardi o omissioni derivanti da circostanze non imputabili al contribuente, non si applicassero le sanzioni civili, bensì i soli interessi legali.

L'art.116 ha innovato la norma, stabilendo che ove non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili non possono essere richiesti gli interessi legali (art.116, co.13). I casi più frequenti di applicazione di questa norma sono legati al ritardo dell'inquadramento aziendale, alla tariffazione agricoli e all'emissione dei contributi per artigiani e commercianti. Pertanto, in caso di ritardi dell'Inps nell'effettuare tali adempimenti, non potranno essere richiesti gli interessi legali.

Apprendistato e contratti di inserimento lavorativo

Il D.Lgs. n.276/03 ha previsto una specifica disciplina sanzionatoria per le tre tipologie di apprendistato e per i contratti di inserimento lavorativo. Per quanto attiene l'apprendistato, a tutela del rispetto dell'obbligo formativo che fa capo al datore di lavoro, è previsto che, in caso di

inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto:

Sanzione

Per inadempimento dell'obbligo formativo imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista

Versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Gli elementi valutati al fine dell'accertamento del mancato adempimento sono:

- quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;
- mancanza di un *tutor* aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento, che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo (art.53, co.3).

In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della sanzione, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.

Analoga disposizione è prevista per i contratti di inserimento lavorativo, per i quali in luogo della mancata somministrazione di formazione si tiene conto delle inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'art.54, co.1 (realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro), il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100% (art.55, co.5).

Sia nel rapporto di apprendistato che nel contratto di inserimento lavorativo, la maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

REGIME SPECIALE

Il regime sanzionatorio speciale prevede che, in determinati casi, le sanzioni civili possano essere ridotte fino alla misura degli interessi legali. La legge demanda ai Consigli di amministrazione degli enti la facoltà di deliberare la riduzione delle sanzioni civili nei casi espressamente previsti, nell'ambito delle direttive fornite dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia, i quali hanno fornito le linee guida con direttiva del 19 aprile 2001. Nell'ambito delle linee guida fissate, il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha deliberato sulle modalità di riduzione delle sanzioni delegando la decisione ai Direttori delle sedi Regionali, Provinciali e zonali dell'Istituto, le cui modalità applicative sono state rese note con circolare n.88 del 9 maggio 2002.

Il regime di riduzione introdotto dalla L. n.388/00

L'art.116, co.15, L. n.388/00 prevede che le sanzioni civili possano essere ridotte fino alla misura degli interessi legali nei casi seguenti:

- ✓ rilevanti oggettive incertezze nell'obbligo contributivo (art.116, co.15, lett.a));
- ✓ fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria (art.116, co.15, lett.a));
- ✓ aziende in situazioni di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale (art.116, co.15, lett.b)).

La riduzione delle sanzioni civili è limitata alla sola ipotesi di omissione contributiva, cioè quando il debito è rilevabile da denunce e registrazioni obbligatorie, mentre nell'ipotesi di evasione contributiva la riduzione può essere concessa solo nel caso di denuncia spontanea entro i 12 mesi, con versamento del debito o richiesta di rateazione entro i 30 giorni successivi alla denuncia.

Organi competenti a decidere

La competenza a decidere è demandata ai Direttori delle sedi Regionali dell'Inps. La domanda di riduzione deve essere presentata alla sede Inps, Provinciale o zonale, con la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti, che la inoltra al Direttore Regionale, corredandola del proprio parere e del parere dell'Ufficio legale, se è già in corso il recupero giudiziale del debito. Il Direttore regionale decide, in via definitiva, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora la decisione sia difforme dal parere del Direttore della sede provinciale, la delibera deve contenere le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

Rilevanti oggettive incertezze nell'obbligo contributivo

Per il riconoscimento della riduzione delle sanzioni è necessario che sulla questione oggetto della controversia non si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante, ma si deve essere in presenza di un'innovazione interpretativa su una materia sulla quale si era già consolidata una prassi diversa.

La riduzione è anche riconosciuta quando il mancato pagamento sia dipeso da istruzioni fuorvianti degli uffici competenti, debitamente documentate, in base alle quali si sia formato il convincimento di non essere tenuti al pagamento, ovvero di esservi tenuti in misura ridotta. Infine può considerarsi rientrante nella fattispecie anche una direttiva comunitaria che intervenga successivamente a disciplinare una materia in modo difforme dal quanto stabilito con disposizioni amministrative degli Enti previdenziali.

Fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria

Per il riconoscimento della riduzione delle sanzioni non è sufficiente la presentazione della denuncia entro tre mesi dall'atto lesivo, ma è necessario che il terzo sia stato riconosciuto colpevole, o almeno che la denuncia abbia avuto corso e che il giudizio sia pendente. Il richiedente la riduzione deve esibire idonea documentazione attestante la situazione processuale.

Aziende in situazioni di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale

La riduzione delle sanzioni può essere riconosciuta direttamente quando per le aziende è stato emanato il decreto di concessione della Cigs, diversamente è necessario che l'Inps accerti la situazione denunciata; per l'accertamento viene interessato il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

I casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale debbono presentare particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore. Le cause della crisi non devono essere imputabili alla conduzione dell'azienda e possono derivare anche da una carenza di liquidità connessa al mancato introito di crediti nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. La riduzione delle sanzioni può essere richiesta solo per debiti contributivi connessi o eventualmente contigui al periodo massimo concedibile di Cigs.

Criteri di graduazione della riduzione

Nei tre casi precedenti, la valutazione se concedere o meno la riduzione e l'entità della riduzione tiene conto del comportamento aziendale pregresso in relazione al rispetto degli obblighi contributivi, dei riflessi produttivi e occupazionali e dell'entità del debito contributivo in rapporto al patrimonio e alle dimensioni aziendali. Per la valutazione della consistenza del debito l'Inps ritiene che si debba considerare di notevole entità non una cifra in valore assoluto ma un valore pari al 100% delle contribuzioni versate nell'anno precedente.

Qualora dalla valutazione dei criteri indicati si rilevi che il richiedente abbia mantenuto un comportamento corretto, l'Inps può concedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione della domanda. È prevista invece una penalizzazione per i richiedenti che, pur avendo i requisiti socio economici per poter richiedere la riduzione, non hanno mantenuto un corretto comportamento contributivo. In tal caso la riduzione, se concessa, può essere stabilita fino alla misura degli interessi legali maggiorati del 50%. In attesa della definizione della richiesta gli interessati possono versare in unica soluzione oppure ratealmente il debito contributivo maggiorandolo, provvisoriamente, dei soli interessi legali.

Riduzione sanzioni civili confermate dalla L. n.388/00

Oltre alle nuove fattispecie introdotte, la L. n.388/00 ha confermato la riduzione delle sanzioni nei casi già previsti dalla L. n.662/96, conservando la competenza a decidere al Direttore della sede

(Provinciale o zonale) con la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti. Le fattispecie confermate sono:

⇒ **procedure concorsuali**: per le aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano pagati i contributi e le spese. Attualmente l'Inps ha stabilito che l'importo delle sanzioni debba essere commisurato al TUR nel seguente modo:

⇒ TUR nel caso di mancato o tardivo versamento (art.116, co.8, lett.a));

⇒ TUR aumentato di due punti nel caso di evasione (art.116, co.8, lett.b)).

In nessun caso il tasso può scendere sotto quello legale, pertanto, qualora il TUR fosse inferiore all'interesse legale, si applica quest'ultimo. Le sanzioni così calcolate si cristallizzano alla data in cui l'Autorità giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale, tranne nel caso di amministrazione controllata durante la quale continuano a maturare le somme aggiuntive.

⇒ **Enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro**: il beneficio può essere concesso quando l'inadempienza sia dipesa da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. Le sanzioni sono ridotte all'interesse legale quando il finanziamento sia prevalentemente pubblico, mentre è ridotto alla misura dell'interesse legale aumentato del 50% qualora non vi sia prevalenza. La prevalenza è accertata quando il finanziamento pubblico dovuto per legge o convenzione sia almeno pari a due terzi delle entrate complessive.

Sanzioni amministrative

La legge n.388/00 ha stabilito l'abolizione delle sanzioni amministrative ex art.35, co.2 e 3 della L. n.689/81. Pertanto, con riferimento al periodo di paga dicembre 2000, da versare entro il 16 gennaio 2001, non potranno più applicarsi le sanzioni amministrative correlate all'omissione totale o parziale dei contributivi e alle violazioni delle norme sul collocamento. L'Inps, con circolare n.191 del 31 dicembre 2002, ha chiarito che l'abolizione delle sanzioni amministrative ha l'effetto di rendere non più sanzionabili le violazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2001, ma preclude anche l'emissione attuale di ordinanze ingiunzioni per i periodi pregressi.

Sanzioni penali

Omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti, comprese le trattenute ai pensionati (D.Lgs n.211/94)

➤ Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare le ritenute operate ai dipendenti e le trattenute ai pensionati che lavorano, è punito con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino ad € 1.032,91.

Sanzione penale

Omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti, comprese le trattenute ai pensionati lavoratori

Reclusione fino a 3 anni

Multa fino a € 1.032,91

La punibilità è esclusa in caso in cui il versamento è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento.

➤ Omissione di contributi per un importo non inferiore al maggior importo tra € 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese. L'omissione contributiva in parola è punita con la reclusione fino a 2 anni.

Sanzione penale

Omissione di contributi per un importo non inferiore al maggior importo tra € 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese

Reclusione fino a 2 anni

Qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso fino al momento della decisione dell'organo di primo grado. La regolarizzazione del debito anche mediante dilazione estingue il reato.

Esempio

Contributi dovuti: € 15.493,71 (30 milioni)

Contributi evasi: € 5.164,57 (10 milioni)

Contributi versati: € 10.329,14 (20 milioni)

L'evasione, pur superando i 2.582,28 euro (5 milioni), non assume rilevanza penale perché inferiore al 50% dei contributi dovuti.

In entrambi i casi l'omissione contributiva, conseguente al mancato pagamento delle retribuzioni per difficoltà economiche del datore di lavoro, non può essere subito accompagnata dalle previste sanzioni penali. Le sanzioni saranno applicabili se l'omissione continui anche dopo l'effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori. (Cassazione n.5005 del 29.05.1997).

Pagamento della contribuzione ad altro ente previdenziale

Il comma 20 dell'art.116, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione. Affinché il debitore possa invocare l'applicazione della norma è necessario che lo stesso abbia agito nella convinzione di assolvere un obbligo verso colui che credeva il creditore apparente.

Pertanto non è rilevante la circostanza che l'Ente ricevente non abbia avuto titolo alla riscossione dei contributi, né che l'abbia successivamente perduto per effetto di una norma sopravvenuta o diversamente interpretata per giurisprudenza consolidata. Considerato che lo spirito della norma è quello di favorire il debitore ed evitargli l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento con aggravio di sanzioni, l'Inps ritiene che la norma possa trovare applicazione anche in tutti i casi in cui il creditore apparente e quello effettivo siano entrambi preposti alla riscossione di contributi previdenziali obbligatori (Circolare n.110 del 23.05.2001).

In questo caso l'Ente destinatario del versamento indebito ha l'obbligo di trasferire le somme incassate all'altro Ente titolare della contribuzione senza addebito di oneri accessori.

Inps: tassi di differimento e dilazione*

Adempimenti	Percentuale applicata
Dilazione	7,00%
Differimento	7,00%
Sanzioni Civili per ritardato pagamento	6,50%
Procedure Concorsuali	1,00%

*Circolare Inps n.78 del 29 maggio 2009